

Causa T-11/90

H. S. contro Consiglio delle Comunità europee

« Irricevibilità »

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 24 giugno 1992 II - 1870

Massime dell'ordinanza

- Dipendenti — Ricorso — Ricorso con cui viene contestata la predisposizione della visita medica annuale — Mancanza di un atto arrecante pregiudizio — Obbligo di presentare una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto (Statuto del personale, artt. 59, n. 4, 90 e 91)*
 - Dipendenti — Ricorso — Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento — Irricevibilità della domanda di annullamento che comporta l'irricevibilità della domanda di risarcimento danni (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
1. Poiché l'art. 59, n. 4, dello Statuto, che obbliga il dipendente a sottoporsi a visita medica annuale, non prevede che l'istituzione interessata adotti atti di sorta in ordine a tale esame, il dipendente che fa valere un'irregolarità o un illecito del servizio medico commesso in occasione di tale visita, ove non possa comprovare l'esistenza di un atto di natura decisionale che gli arrechi pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, deve iniziare il procedimento precontenzioso presentando una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto. Solo contro la decisione di rigetto di tale domanda l'interessato può proporre reclamo all'amministrazione a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
2. Qualora un dipendente proponga, nell'ambito dell'art. 179 del Trattato, un ricorso diretto nel contempo all'annullamento dell'atto di un'istituzione e alla concessione di un risarcimento per il danno causato da tale atto, le domande sono talmente connesse fra loro che l'irricevibilità della domanda di annullamento comporta l'irricevibilità di quella di risarcimento.